Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Piancastagnaio (Siena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Piancastagnaio:
via Gramsci, dalla strada provinciale Amiata a Porta Castello;
viale Vespa;
viale Roma, da Stallini a Porta Castello;
viale Marconi, da Stallini a Porta Voltaia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Piancastagnaio;
via Gramsci, dalla strada provinciale Amiata a Porta Castello;
viale Vespa;
viale Roma, da Stallini a Porta Castello;
viale Marconi, da Stallini a Porta Voltaia.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5402)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Cortina d'Ampezzo:
via Roma e corso d'Italia, dal garage A.G.I.P. all'Hotel des Alpes;
via Olimpia e C. Battisti, dal garage Centrale all'albergo Corona;
via del Castello, dall'albergo Regina all'imbocco con la SS 51;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Cortina d'Ampezzo:
via Roma e corso d'Italia, dal garage A.G.I.P. all'Hotel des Alpes;
via Olimpia e C. Battisti, dal garage Centrale all'albergo Corona;
via del Castello, dall'albergo Regina all'imbocco con la SS 51.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Giaveno (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Giaveno:
via Don Pio Rolla, ml. 1000, da piazza San Lorenzo verso Cumiana;
via Coazze, ml. 900, da piazza San Lorenzo verso Coazze;
via Roma, piazza Municipio, via Avigliana;
via San Francesco, ml. 800, dall'innesto con via Avigliana attraverso la borgata Sala verso il colle Braida;
via IV Novembre, dall'innesto della comunale per Coazze alle borgate Rua Sangone, Provonda e Monterossino;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Giaveno:

via Don Pio Rolla, ml. 1000, da piazza San Lorenzo verso Cumiana;

via Coazze, ml. 900, da piazza San Lorenzo verso Coazze;

via Roma, piazza Municipio, via Avigliana;

via San Francesco, ml. 800, dall'innesto con via Avigliana attraverso la borgata Sala verso il colle Braida;

via IV Novembre, dall'innesto della comunale per Coazze alle borgate Rua Sangone, Provonda e Monterossino.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1958

Istituzione di una Agenzia consolare in Blantyre-Limbe (Nyasaland) alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Blantyre-Limbe (Nyasaland) alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1958

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n 109, *foglio n* 145. — CIRILLO

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1958.

Istituzione di una Agenzia consolare in Avignone (Francia) alle dipendenze del Consolato generale in Marsiglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Avignone (Francia) alle dipendenze del Consolato generale in Marsiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1958

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 109, *foglio n.* 146. — CIRILLO

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1958.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui in obbligazioni concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde a termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1958, che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1958, n. 845, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui in obbligazioni concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde a termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali e relativi accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(5364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 746 dell'11 ottobre 1958. Prezzi del vaccino antipoliomielitico

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 746 dell'11 ottobre 1958, ha fissato, come dall'unito elenco (XLVIII), i prezzi di vendita al pubblico (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore) del vaccino antipoliomielitico.

SPECIALITA' MEDICINALI (XLVIII elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 745 del 5 agosto 1958 (XLVII elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 26 agosto 1958

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
	VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO		
Vaccino antipoliomielitico Behringwerke	Emelfa, Milano	fiala da 1 cc.	1.200 —
Vaccino antipoliomielitico I S I.	Istituto Sieroterapico Italiano, Napoli	fiala 1 da 1 cc.	1.200 —
		fiale 3 da 1 cc.	3.300 —
Vaccino antipoliomielitico Pittman Moore	Pittman Moore, Roma	flac. 1 da 1 cc.	1.200 —
		flac. multidose da 3 cc.	3 300 —
		flac. multidose da 9 cc.	8.500 —
Vaccino antipoliomielitico Weyth	Weyth, Milano	flac. da 3 cc.	3.300 —
		flac. da 9 cc.	8.500 —
Vaccino della poliomielite Lilly	Manetti e Roberts, Firenze	flac multidose	8.500 —
Vaccino poliomielitico Parke Davis	Parke Davis, Roma	fiala da 1 cc.	1.200 —
		flac da 3 cc.	3 300 —
		flac da 9 cc.	8.500 —

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(5453)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guillermo Penso, Console generale della Repubblica del Venezuela a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia e Sardegna.

(5315)

In data 16 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Adolpho Justo Bezerra de Menezes, Console del Brasile a Venezia, con giurisdizione sulle Regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e sulla provincia di Ferrara

(5317)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Clive Chandler, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5238)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig William H. Luers, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5237)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Lic Eugenio Generoso de Marchena, Console della Repubblica Dominicana a Genova.

(5318)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Joe B. Cox, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo

(5319)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Richard C. Blalock, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5320)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Louis A. Tananbaum, Vice console degli Stati Uniti d America a Palermo.

(5321)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott. avv. Serafino Cerulli Irelli, Console generale onorario del Lussemburgo a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

(5316)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 5

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	532313	2.023 —	Latini Cleonice fu Luigi, moglie di Limonta *Annibale*, dom in Bergamo Vincolato per dote	Latini Cleonice fu Luigi, moglie di Limonta *Silvio Annibale*, dom. in Bergamo. Vincolato per dote
Cons. 3.50 % (1906)	807584	1.400 —	Martinengo *Maria* fu Pietro vedova di Trossarelli *Luigi*, dom a Torino	Martinengo *Paola* fu Pietro, vedova di Trossarelli *Giovanni Luigi*, dom. a Torino
B. T. N. 5 % (1959)	12379	30 000 —	Nazzaro Wanda fu *Enrico*, nubile, dom in Avellino	Nazzaro Wanda fu *Errico* nubile, dom. in Avellino
Cons. 3,50 % (1906)	203919	77 —	Ramella *Dina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Berio *Giovannetta* fu Giovanni Battista vedova Ramella	Ramella *Bianca Dina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Berio *Giovanetta* fu Giovanni Battista vedova Ramella
Id.	204880	105 —	Come sopra	Come sopra
Id.	208930	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	361567	133 —	Ramella *Dina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. in Oneglia (Porto Maurizio)	Ramella *Bianca Dina* fu Giovanni Battista, ecc , come contro
B. T. N. 5 % (1960)	721	4.000 —	Vella *Natalia* fu Giacomo, moglie di Maitilasso Giovanni, dom a Troia (Foggia)	Vella *Natalina* fu Giacomo, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	2131	38.000 —	Panzerini *Maria* di Giacomo, nubile, dom a Capo di Ponte (Brescia). Vincolato per cauzione	Panzerini *Caterina Erminia* di Giacomo, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1963)	985	89.750 —	De Sanctis Mariano fu Massimo, minore sotto la patria potestà della madre Gaia *Carla* di Biagio vedova De Sanctis, dom in Pecetto (Alessandria)	De Sanctis Mariano fu Massimo minore sotto la patria potestà della madre Gaia *Lea Carla* di Biagio vedova De Sanctis, dom in Pecetto (Alessandria)
Id.	987	25 000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	986	89.750 —	Come sopra con usufrutto vitalizio a Gaia *Carla* di Biagio vedova De Sanctis	Come sopra con usufrutto vitalizio a Gaia *Lea Carla* di Biagio vedova De Sanctis
Cons 3 50 % (1906)	752997	350 —	Vigilante *Michelina* di Antonio nubile, dom a Vieste (Foggia)	Vigilante *Maria Michela* di Antonio, nubile, dom a Vieste (Foggia)
Rendita 5 % (1935)	211429	3.500 —	*Santangelo Sborni* Francesca Concetta di Giuseppe moglie di Longo Luigi fu Domenico, dom a Catania	*Santangelo* Francesca Concetta di Giuseppe, ecc come contro
P. R. R. 5 % (Serie 90)	3382	1.150 —	Nulli *Emilia* di Francesco, nubile, dom a Milano	Nulli *Elisabetta Emilia* di Francesco, nubile, dom a Milano
P. R. R. 3.50 % (Serie 86)	23759	350 —	Bartoli *Mario Alfredo* fu Ignazio minore sotto la patria potestà della madre Varaldo Giovanna fu Francesco, vedova Bartoli, dom a Savona	Bartoli *Mario Federico* fu Ignazio ecc. come contro
Id.	25396	1.400 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	12653	15.000 —	Spinaci *Lea* di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Fano	Spinaci *Leandra* di Giorgio, ecc. come contro
Rendita 5% (1935)	241087	7.500 —	Annunziata *Angelina* fu Antonio, nubile, dom a Sarno (Salerno) con usufrutto vitalizio a *Mancusi* Assunta fu Alfonso	Annunziata *Angela* fu Antonio, nubile, dom. a Sarno (Salerno) con usufrutto vitalizio a *Mancuso* Assunta fu Alfonso
Id.	216921	315 —	Della Valle *Almerinda* fu Giovanni moglie di De Franciscis Alessandro con usufrutto a Selby Gualtiero fu Roberto dom in Roma	Della Valle *Maria Almerinda* fu Giovanni moglie di De Franciscis Alessandro con usufrutto a Selby Gualtiero fu Roberto dom. in Roma

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	216922	310 —	Della Valle *Beatrice* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra	Della Valle *Maria Beatrice* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra
Id.	216920	310 —	Della Valle *Giuseppina* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra	Della Valle *Maria Giuseppa*, fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	8547	750 —	Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi, dom. in Cremona, con usufrutto vitalizio a Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi	Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi, dom. in Cremona, con usufrutto vitalizio a Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi
Id.	8548	2.000 —	Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi dom. in Cremona	Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi dom. in Cremona

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

(5180) Roma, addì 30 settembre 1958 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 13 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,72	624,77	624,70	624,70	624,80	624,75	624,80	624,80	624,75
$ Can.	643,50	643,375	643 —	643,25	642,70	643,19	643,50	643,25	643,25	643,50
Fr. Sv lib.	145,63	145,55	145,68	145,55	145,60	145,61	145,61	145,595	145,59	145,60
Kr. D.	90,23	90,24	90,25	90,24	90,25	90,23	90,25	90,24	90,24	90,25
Kr. N.	87,24	87,24	87,25	87,235	87,20	87,24	87,24	87,245	87,24	87,25
Kr. Sv.	120,40	120,38	120,35	120,36	120,25	120,38	120,38	120,39	120,39	120,40
Fol.	165,12	165,11	165,09	165,10	165,10	165,11	165,11	165,125	165,12	165,10
Fr. B.	12,51	12,52	12,52375	12,51875	12,515	12,52	12,52125	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,28	148,27	148,25	148,245	148,27	148,28	148,29	148,27	148,27	148,17
Fr. Sv. acc.	142,90	142,90	142,90	142,895	142,90	142,89	142,90	142,90	142,90	142,90
Lst.	1743,50	1744,40	1744,75	1744,15	1744,50	1743,95	1744,25	1744 —	1744 —	1744,25
Dm. occ.	149,28	149,26	149,28	149,245	149,22	149,24	149,255	149,245	149,24	149,25
Scell. Aust.	24,10	24,10	24,10	24,09875	24,10	24,10	24,0975	24,102	24,10	24,10

Media dei titoli del 13 ottobre 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id. 3,50 % 1902	67,95
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,725
Id. 5 % 1936	98,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	97,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	643,375
1 Franco svizzero lib.	145,58
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,37
1 Fiorino olandese	165,105
1 Franco belga	12,52
100 Franchi francesi	148,267
1 Franco svizzero acc.	142,897
1 Lira sterlina	1744,20
1 Marco germanico	149,25
1 Scellino austriaco	24,098

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n 1441 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero e trasferiti all Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L 25 529 379 (lire venticinquemilionicinquecentoventinovemilatrecentosettantanove) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell importo di L 7 685 000 già liquidato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, n 3819/1723 (*Gazzetta Ufficiale* n 85 del 9 aprile 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio mappa	Numero mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		
81	5	—	Seminativo	II	14.51 50	4.935,10	285	1.406 503
81	32	—	Id	II	5 17 80	1.760,52	285	501 748
81	25	—	Pascolo	I	2.63 00	81,53	370	30.166
81	33	—	Seminativo	II	1 05 30	358,02	285	102 036
81	27	—	Pascolo	I	0.35 70	11,08	370	4 100
81	34	—	Seminativo irriguo	II	74 34 40	28.994,16	375	10.872 810
81	11	—	Incolto produttivo	Unica	0 84 50	3,38	410	1 386
81	55	—	Pascolo	I	3.34 60	103,73	370	38 380
81	56	—	Fabbricato rurale	—	0 06 96	—	—	—
81	57	—	Seminativo irriguo	II	6 49 40	2.532,66	375	949 747
81	51	—	Pascolo	I	2 09 70	65,00	370	24.050
88	1 (p)	—	Seminativo irriguo	II	17 33 20	6.759,48	375	2.534 805
88	26	—	Uliveto	III	1.04 30	573,65	370	212 250
88	3 (p)	—	Seminativo	II	3.80 00	1.292,00	285	368 220
81	4	—	Pascolo	I	1 38 70	42,98	370	15 903
81	17	—	Seminativo	II	3.41 00	1.159,40	285	330 429
81	18	—	Pascolo	II	3.97 60	123,26	385	47 455
81	23 (p)	—	Seminativo	II	0.14 10	47,94	285	13 663
81	24 (p)	—	Frutteto irriguo	Unica	1 08 80	1.958,40	345	675 648
81	29	—	Seminativo	II	2 00 60	682,04	285	194 381
81	53	—	Id	II	2 94 80	1.002,32	285	285 661
81	60	—	Frutteto irriguo	Unica	2 10 50	3.789,00	345	1.307 205
81	62	—	Seminativo	II	2 29 80	781,32	285	222 676
81	63	—	Id	II	1.45 70	495,38	285	141 183
81	64	—	Id	II	2 01 80	686,12	285	195 544
81	65	—	Id	II	3 13 90	1.067,26	285	304 169
81	66	—	Id	II	3.21 90	1.094,46	285	311 921
81	67	—	Id	II	1.40 90	479,06	285	136 532
81	68	—	Id	II	1.62 50	552,50	285	157 462
81	69	—	Id	II	3.30 60	1.124,04	285	320 351
81	70	—	Id	II	0.72 40	246,16	285	70 156
81	71	—	Pascolo	I	0.94 60	29,33	370	10 852
81	72	—	Seminativo	II	0.73 20	248,88	285	70 931
81	73	—	Pascolo	I	0.86.80	26,90	370	9 953
81	74	—	Seminativo	II	0.74.20	252,28	285	71 900
81	75	—	Pascolo	I	1.01.70	31,53	370	11 666
81	76	—	Seminativo	II	0.29.50	100,30	285	28 585
81	77	—	Id	II	0.54 90	186,66	285	53 193
81	78	—	Id	III	0.24 00	55,20	305	16 836
81	79	—	Id.	II	3.51.60	1.195,44	285	340 700
81	86	—	Id.	II	0.62 00	210,80	285	60 078
81	87	—	Pascolo	I	2.04.00	63,24	370	23 399
81	88	—	Seminativo	II	0.72 00	244,80	285	69.768
81	89	—	Id	II	2.14.80	730,32	285	208 141
81	90	—	Pascolo	I	1.45.10	44,98	370	16 643
80	4	—	Id.	I	3.74.00	82,28	370	30 444
80	14	—	Id	I	13.48.80	296,74	370	109 794
80	9	—	Seminativo	II	0.54.60	180,18	285	51 351
80	15	—	Id.	II	27.31.10	9.012,63	285	2.568 600
			TOTALI . . .		230.26.86	75.794,44		25.529 379

(5199)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli e per esami ad un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro, con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o del diploma di ingegnere o di altro diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma o del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o del diploma di laurea in scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli ovvero di titoli equipollenti;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superata quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel 6° e 7° comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarant'anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nello stesso termine, a corredo della domanda, dovranno altresì essere presentati i titoli da valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio indicato nell'art. 12, secondo comma, del presente decreto A tale scopo i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre

a) se impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti, una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata,

b) se dipendenti non di ruolo un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

Per lo scopo anzidetto, i candidati hanno altresì facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato o pubblicazione che possano ritenere utile ai fini dell'attribuzione del punteggio come pure certificati dei risultati di concorsi sostenuti presso pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati

Inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito,

b) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art 2, sono tenuti ad indicare tale titolo,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art 2,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) le cause dell'eventuale risoluzione di rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni,

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza nella nomina, in caso di parità di merito.

A tal fine, coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-1918, dovranno presentare, in carta da bollo da L 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n 588 del Giornale militare ufficiale del 1922

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L 100, dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli Alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite, presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n 202860/OD, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915 18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma e i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i fatti di Treste del 4, 5, 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per gli scopi ivi considerati.

Ai fini della concessione del beneficio di cui sopra, i cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente Comunità israelitica

I profughi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 1, dimostreranno la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), terz'ultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

2. Certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in posseso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5. Certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

6 Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo da L 200, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

7 Copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art 4) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L 100.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art 3, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5 copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art 9.

L'esame, consistente in due prove scritte ed una orale, verterà sulle materie appresso indicate:

Prove scritte:

a) calcolo infinitesimale;
b) tecnica attuariale.

Prova orale:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;
b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;
c) tecnica attuariale;
d) demografia;
e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Art 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n 686

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Allorchè si presenteranno per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, che non potrà comunque essere superiore a cinque decimi, sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima delle prove di esame, in base ai criteri che verranno da essa preventivamente determinati.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte e i punti ottenuti in quella orale

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto Ministeriale motivato In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13

Al vincitore del concorso, ammesso all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico di cui al l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Qualora il medesimo provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, godrà del trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1958
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 208 — CAPUTO

(5167)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche ad esso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sei dei posti attualmente disponibili nella qualifica di vice ragioniere del ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dello interno, devono essere conferiti mediante concorso riservato al personale civile non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni statali,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio nelle Amministrazioni dello Stato che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art 65 legge 15 giugno 1931, n 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art 50 regio decreto 15 maggio 1924, n 749), oppure di diploma di ragioniere, rilasciato in base all'ordinamento anteriore, con esclusione di altri titoli di studio,

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

C) avere il godimento dei diritti politici,

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso di cui al presente bando,

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti deve essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, dovranno pervenire, tramite l'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, alla prefettura della Provincia, in cui detto ufficio ha sede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione presso la quale prestano servizio,

se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari; indicando la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione,

gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti di guerra e per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale, su carta da bollo da L 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata,

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero il certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6

I candidati che siano impiegati dei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale,

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria,

4) diritto civile: libro 1° del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica: (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede: legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati,

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno nelle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla

parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1958

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1958
Registro n. 21 Interno, foglio n. 150.

(5181)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a dodici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 6 dicembre 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che la graduatoria dei vincitori del concorso a dodici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, riservato ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), legge 19 luglio 1957, n. 588 e indetto con decreto Ministeriale 6 dicembre 1957, è stata pubblicata il 30 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 18.

(5421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, bandito con decreto Ministeriale 15 maggio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, n. 39, del 25 settembre 1958, pubblica il decreto Ministeriale 25 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1958, registro n. 56, foglio n. 339, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, nonchè le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso stesso.

(5388)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di tromba e trombone nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a quattro cattedre di tromba e trombone nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5389)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di arte scenica nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a due cattedre di arte scenica nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5390)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di canto nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a sei cattedre di canto nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5391)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso alla cattedra di disegno geometrico e ornamentale presso la Scuola statale d'arte di Volterra nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di disegno geometrico e ornamentale presso la Scuola statale d'arte di Volterra, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5392)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di arpa nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a due cattedre di arpa nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5393)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di organo e composizione organistica nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 37, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a due cattedre di organo e composizione organistica nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5394)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 650.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 650, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n 89, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1957, n 4965, registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1957, registro n 20 bilancio Trasporti, foglio n 29, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali - n. P A G. 41 1 245/139258 del 15 settembre 1958,

Decreta:

Il direttore centrale di 1ª classe Mellina dott. Ernesto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1958
Registro n. 29 *bilancio Trasporti, foglio n.* 55. — PANDOLFO

(5395)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 35977 del 26 luglio 1958, col quale, a seguito di pubblico concorso, sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Considerato che l'ostetrica Giannoni Franca, assegnata alla condotta comunale di Falvaterra, ha prodotto dichiarazione di rinunzia, e che alla condotta stessa ha rinunziato anche l'ostetrica Simonelli Brigida, successivamente interpellata,

Vista la graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto n. 35977 del 26 luglio 1958,

Ritenuto che, a seguito delle suddette rinunzie, la condotta del comune di Falvaterra deve essere assegnata all'ostetrica Bordoni Dora, che ha chiesto tale sede in ordine di preferenza,

Visto l'art 26 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bordoni Dora, classificata decima nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 10 novembre 1956, è assegnata alla condotta del comune di Falvaterra.

Il sindaco di Falvaterra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Frosinone, addì 29 settembre 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

(5226)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2397, del 30 dicembre 1956, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di ufficiali sanitari vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la terna di nominativi di docenti in igiene proposta dall'Ordine dei medici della provincia di Campobasso;

Vista la terna di nominativi di ufficiali sanitari proposte dai Comuni interessati,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiali sanitari vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, è composta dai signori:

Presidente:
Cantore dott. Elio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Mazzeo prof. Mario, docente universitario in igiene;
Claar prof Ernesto, docente universitario in patologia e clinica medica;
Bevere prof. Lorenzo, medico provinciale superiore;
De Francesco dott. Gustavo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Nocchetti dott Vincenzo, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 23 settembre 1958

Il prefetto: SABINO

(5396)

PREFETTURA DI MANTOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1958, pari numero, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorsi a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1957;

Considerato che il vice prefetto vicario dott. Uberto degli Uberti, presidente della predetta Commissione giudicatrice è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott Uberto degli Uberti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1957, il vice prefetto ispettore dott. Ugo Brunetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 4 ottobre 1958

Il prefetto: CARUSO

(5423)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1956 e al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i decreti n. 48170 del 31 dicembre 1956 e n. 3370 del 31 dicembre 1957, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia rispettivamente al 30 novembre 1956 ed al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:

Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale capo;
Tosatti prof. Egidio, docente di clinica chirurgica;
Marcolongo prof. Ferdinando, docente di patologia medica;
Lombardi dott. Paolo, medico condotto.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale capo;
Gallone prof. Luigi, docente di patologia chirurgica;
Bartorelli prof Cesare, docente di patologia medica.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Art. 3.

Le suddette Commissioni inizieranno i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 6 ottobre 1958

Il prefetto: FERRO

(5422)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 13201 in data 1° febbraio 1958, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Lagosanto alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria delle concorrenti idonee predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Rossi Lina	punti	57,07	su 100
2. Migliari Marina	»	55,97	»
3. Borghi Ada	»	54,08	»
4. Tramonti Maria Antonietta	»	53,77	»
5. Cavicchi Gigliola	»	49,78	»
6. Paglierini Gabriella	»	47,88	»
7. Gamalero Giulia	»	47,28	»
8. Bischi Alva	»	46,64	»
9. Bergami Giovanna Luisa	»	45,20	»
10. Ghesini Giordana	»	42,24	»
11. Catello Jolanda	»	41,73	»
12. Marchetti Favilla	»	40,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Lagosanto.

Ferrara, addì 2 ottobre 1958

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 470 in data 2 ottobre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lagosanto, vacante alla data del 30 novembre 1957;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Rossi Lina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Lagosanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Lagosanto.

Ferrara, addì 2 ottobre 1958

Il prefetto BELLISARIO

(5328)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.